



Confesport Italia A.S.D.R.

Forum Europeo delle Associazioni, Sportive, Culturali e del Tempo Libero

SETTORE GINNASTICA

Sezione di Ginnastica Ritmica

ANNO SPORTIVO 2016 - 2017

Regolamento di Giuria

Confesport Italia A.S.D.R.

SEDE NAZIONALE: Via Salvatore Rebecchini, 17 - 00148 Roma

Tel: +39 06 55282936 - +39 06 5506622 - Fax: +39 06 94809036

info@confesportitalia.it - info@pec.confesportitalia.it

www.confesportitalia.it



Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo
Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche ai sensi del D.P.R.
10 febbraio 2000, n.361. Numero di iscrizione 1139/2016



Confesport Italia A.S.D.R.
Iscritta al Registro Nazionale
delle A.S.D. del C.O.N.I.
Numero di iscrizione 111942

Federazione di categoria



Ministero del



Ministero del



NORME GENERALI

ART. 1: Ordinamento del Corpo Giudicante

L'ordinamento del Corpo Giudicante per ogni settore e/o sezione della ginnastica è così costituito:

- Direttore Nazionale di Giuria (D.N.G.);
- Direttore Regionale di Giuria (D.R.G.);
- Giudici.

ART. 2: Direttore Nazionale di Giuria

La responsabilità dell'organizzazione delle giurie previste nell'ambito delle attività del Settore Ginnastica (Ginnastica Ritmica, Artistica M., Artistica F.) della Confsport Italia A.S.D.R. è affidata al Direttore Nazionale di Giuria.

Il Direttore Nazionale di Giuria è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Presidente della Confsport Italia A.S.D.R. ed è scelto fra i Giudici aventi almeno la qualifica di Giudice Nazionale.

Il Direttore Nazionale di Giuria si avvale della Segreteria Nazionale della Confsport Italia A.S.D.R..

Il Direttore Nazionale di Giuria può convocare gruppi di lavoro composti da persone da lui appositamente scelte con compiti, di volta in volta, da stabilire.

ART. 3: Mansioni del Direttore Nazionale di Giuria

Al Direttore Nazionale di Giuria sono affidati:

- la formazione tecnica;
- l'aggiornamento;
- la convocazione;
- il controllo;
- l'organizzazione del Corpo Giudicante.

Deve proporre alla Giunta Esecutiva Nazionale:

- a) la programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione, di idoneità e di aggiornamento per i Giudici Nazionali, curandone l'effettuazione e specificando i contenuti e le modalità degli esami;
- b) la ratifica della nomina dei nuovi Giudici Nazionali e Regionali di 1° e 2° grado;
- c) la ratifica degli aggiornamenti da apportare all'Albo Giudici;
- d) i nominativi dei Giudici da ammettere ai corsi di formazione e di idoneità indetti dalla Confsport Italia A.S.D.R.;
- e) l'adeguamento delle norme di Giuria Nazionale a quelle emanate dalla Confsport Italia A.S.D.R. se ne ravvisa l'opportunità;
- f) i nominativi dei Giudici da designare per le competizioni internazionali;
- g) le riunioni dei Direttori Regionali della Giuria;
- h) le eventuali sperimentazioni.

Il Direttore Nazionale di Giuria deve inoltre:

- a) convocare i Giudici per le gare interregionali, nazionali ed internazionali;
- b) accertarsi che sia regolarmente aggiornato l'Albo nazionale dei Giudici della rispettiva sezione;
- c) redigere una relazione annuale da presentare alla Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 4: Direttore Regionale di Giuria

La responsabilità della organizzazione delle giurie previste nell'ambito delle attività della ginnastica che si svolgono nella regione è affidata al Direttore Regionale di Giuria.

Il Direttore Regionale di Giuria è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente del Comitato Regionale ed è scelto fra i Giudici aventi almeno la qualifica di Giudice Regionale di 2° grado o, qualora ne ravvisi la necessità, di Giudice Regionale di 1° grado.

ART. 5: Mansioni del Direttore Regionale di Giuria

Il Direttore Regionale di Giuria deve proporre al Comitato Regionale l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per Giudici in sede regionale e curarne l'effettuazione.

Il Direttore Regionale di Giuria deve inoltre:

- a) partecipare alle riunioni indette dal Direttore Nazionale di Giuria e seguirne le direttive;
- b) accertarsi che sia regolarmente aggiornato l'Albo dei Giudici, residenti nella regione o nella circoscrizione territoriale, a qualunque qualifica appartengano;
- c) inviare al termine di ogni anno sportivo tramite il Comitato Regionale o, in assenza del Comitato, direttamente alla Confsport Italia A.S.D.R., le variazioni avvenute nell'Albo dei Giudici;
- d) annotare i servizi prestati dai singoli Giudici in campo regionale;
- e) inviare al Comitato Regionale la proposta di cancellazione dei Giudici;

- f) dirigere il Corpo giudicante della regione o circoscrizione territoriale, espletando le stesse mansioni attribuite al Direttore Nazionale di Giuria, per quanto applicabili;
- g) convocare i Giudici per le gare regionali, provinciali ed altre (per "altre" si intendono le gare nate da libere iniziative di Società affiliate, non previste nel calendario della Confsport Italia A.S.D.R.);
- h) redigere una relazione annuale da inviare al Direttore Nazionale di Giuria;
- i) svolgere tutte le altre mansioni che il presente Regolamento gli affida.

ART. 6: Funzioni degli appartenenti al Corpo Giudicante

Gli appartenenti al Corpo Giudicante sono chiamati a svolgere, a seconda della sezione e della qualifica posseduta, le seguenti funzioni:

- a) Presidente di Giuria;
- b) Giudice (con le funzioni previste dai diversi Codici dei Punteggi o anche con funzioni diverse, a discrezione del Direttore Nazionale di Giuria);
- c) Direttore di Gara;
- d) Giudice cronometrista.

La designazione e la convocazione per le gare interregionali, nazionali, internazionali sono di competenza del Direttore Nazionale di Giuria e del Direttore Regionale di Giuria per le gare provinciali, regionali ed altre.

ART. 7: Presidente di Giuria

Il Presidente di Giuria ha la diretta ed unica responsabilità della gara e sovrintende il gruppo di Giudici che in essa opera.

Il Presidente di Giuria è nominato dal Direttore Nazionale di Giuria per le gare interregionali, nazionali, internazionali, dal Direttore Regionale di Giuria per le gare provinciali,

Il Presidente di Giuria è scelto fra i Giudici aventi una delle qualifiche previste dagli artt. 25 e 31 del presente Regolamento.

Il Presidente di Giuria svolge le seguenti mansioni:

- a) presiede le riunioni della Giuria ed impartisce le necessarie disposizioni tenendo conto dei programmi emanati dal Direttore Tecnico Nazionale e dalla Confsport Italia A.S.D.R.;
- b) si accerta della idoneità e regolarità dell'impianto e delle attrezzature di gara;
- c) si assicura della presenza del medico, dei cronometristi e dei Giudici di linea;
- d) controlla che siano presenti i Giudici convocati;
- e) verifica la regolarità del tesseramento degli stessi e, se questi non sono in regola, provvede alla loro sostituzione;
- f) surroga i Giudici assenti con altri reperibili sul posto, purché siano in regola con il tesseramento. Le sostituzioni devono essere riportate sul verbale di gara, con le relative motivazioni. In mancanza di Giudici di pari qualifica può, a sua discrezione, far operare Giudici con qualifica inferiore o ridurre i componenti di uno o più gruppi di Giuria;
- g) cura la disposizione dei Giudici agli attrezzi, nel rispetto delle norme della Confsport Italia A.S.D.R., in modo che possano avere una visione ottimale per potere giudicare e che, nel contempo, non siano in condizione di consultarsi reciprocamente, se non espressamente consentito;
- h) può affidare ai Giudici, oltre a quelli di competenza, altri compiti, come rilevazione dati od altro;
- i) nel caso di discordanza fra i Giudici o di punteggi emessi non corrispondenti al reale valore degli esercizi, interviene presso i gruppi di giuria per ristabilire gli accordi e giungere ad una equità di giudizio;
- j) riporta nel Verbale di Omologazione della Gara eventuali infrazioni commesse da parte di ginnasti, istruttori e dirigenti societari, prima, durante e dopo la gara. Una copia del suddetto verbale deve essere rimessa al Procuratore della Confsport Italia A.S.D.R.;
- k) controlla che il Verbale di Omologazione della Gara sia debitamente e correttamente compilato e sottoscrive le parti che gli competono. Sottoscrive inoltre le classifiche unitamente al Segretario di gara che ne ha la diretta responsabilità.
- l) segnala al Direttore Nazionale di Giuria, per le gare interregionali, nazionali, internazionali, o al Direttore Regionale di Giuria, per le gare provinciali, regionali ed altre, quei giudici che dovessero dare ripetuta prova di insufficiente competenza o di giudizio parziale e soggettivo.

ART. 8: Giudice

Il Giudice preposto ad un attrezzo/i deve osservare le direttive ricevute dal Presidente di Giuria.

Il Giudice è nominato dal Direttore Nazionale di Giuria per le gare nazionali, internazionali ed interregionali e dal Direttore Regionale di Giuria per le gare regionali, provinciali ed altre.

Il Giudice deve attenersi al Codice dei Punteggi senza cercare di interpretarlo in modo soggettivo, pena l'ammonizione e nei casi più gravi la sospensione dal proprio incarico ad opera del Direttore di Giuria. Inoltre deve:

- conoscere perfettamente le tecniche esecutive dei vari movimenti;
- mantenersi costantemente aggiornato;
- conoscere
 - il codice dei Punteggi;
 - il programma Regolamento della Confsport Italia A.S.D.R.;
 - il regolamento del Corpo giudicante;
 - il programma di gara;
 - le circolari esplicative, integrative e/o di modifica diramate dal Direttore Tecnico Nazionale della rispettiva sezione;
 - la normativa Confsport Italia A.S.D.R..

Il Giudice nominato deve:

- essere in possesso della tessera Confsport Italia A.S.D.R. di Giudice, valida per l'anno in corso;
- presentarsi sul campo di gara almeno 30 minuti prima dell'ora stabilita per la riunione della giuria e partecipare alla stessa;
- partecipare ai momenti di aggiornamento eventualmente programmati prima o dopo una competizione.

Il Giudice che non partecipa alla riunione della giuria che precede la gara può essere sostituito con un altro Giudice dal Presidente di Giuria.

Il Giudice che non partecipa agli aggiornamenti può essere oggetto di provvedimenti.

Il Giudice deve operare all'attrezzo/i al quale è stato assegnato, con il più attento rispetto dei criteri di valutazione, con obiettività e con imparzialità, osservando le norme ed i regolamenti.

Il Giudice inoltre:

- a) esprime, sottoscrive e trasmette con celerità, la propria valutazione;
- b) prende appunti sulle varie componenti di valutazione, di ogni singolo esercizio;
- c) adempie alle direttive impartite dal Presidente di Giuria;
- d) opera affinché lo svolgimento della gara avvenga con regolarità e puntualità.

E' fatto divieto al Giudice di:

- a) comunicare, discutere con altri il punteggio da lui espresso e quello espresso da altri Giudici;
- b) allontanarsi, in qualsiasi momento, dal proprio posto se non autorizzato dal Presidente di Giuria;
- c) riportare all'esterno quanto riservatamente discusso nelle riunioni o nei momenti di aggiornamento;
- d) assumere un atteggiamento non consono all'etica sportiva.

Il Giudice deve presentarsi sul campo di gara con la divisa di ordinanza della Confsport Italia A.S.D.R..

ART. 9: Direttore di Gara

Il Direttore di Gara collabora con il Presidente di Giuria, dal quale dipende direttamente, per garantire un ordinato svolgimento della manifestazione.

Il Direttore di Gara è nominato dal Direttore Nazionale di Giuria per le gare interregionali, nazionali ed internazionali, dal Direttore Regionale di Giuria per le gare regionali, provinciali ed altre.

Il Direttore di Gara svolge le seguenti mansioni:

- a) si accerta che vi sia la possibilità di sostituzione degli attrezzi;
- b) si preoccupa della adeguata sistemazione dei posti riservati ai Giudici, ai computisti, agli atleti ed agli istruttori e controlla l'adeguata sistemazione di tutte le zone del campo gara;
- c) controlla la formazione dei gruppi di lavoro dei ginnasti, ne dispone la rotazione ed incarica un istruttore a fungere da capo gruppo (Ginnastica Artistica), controlla la correttezza dell'ordine di passaggio (Ginnastica Ritmica);
- d) assicura la presenza di un operatore all'impianto di amplificazione e qualora non fosse presente lo speaker, ne assume la funzione;
- e) può assumere la funzione di giudice cronometrista;
- f) fa rispettare il tempo di riscaldamento ad ogni attrezzo, secondo quanto stabilito;
- g) vieta a dirigenti, istruttori, ginnasti ed al pubblico di dialogare con i Giudici di Gara;
- h) è responsabile dell'ordine all'interno del campo di gara e vieta l'ingresso alle persone non autorizzate;
- i) guida e segue l'andamento della gara.

ART. 10: Segretario di Giuria

Il Segretario di Giuria è nominato dal Direttore Nazionale di Giuria per le gare nazionali, internazionali ed interregionali e dal Direttore Regionale di Giuria per le gare regionali, provinciali ed altre.

Il Segretario di Giuria ha un ruolo fondamentale nell'organizzazione generale dei punteggi ed infine della stesura delle classifiche. Il Segretario di Giuria deve:

- a) giungere sul campo di gara un'ora prima della manifestazione;
- b) indossare la divisa di ordinanza Confsport Italia A.S.D.R. con gonna o pantalone blu e scarpe adeguate alla pavimentazione dell'impianto;
- c) giungere in gara corredata di materiale di cancelleria personale comprendente una calcolatrice

- elettronica;
- d) controllare le tessere dei tecnici e degli atleti, operazione che andrà eseguita con il massimo scrupolo e facendo attenzione che i tesseramenti appartengano all'anno in corso. Qualunque tipo di anomalia o mancanza di tesserino della Confsport Italia A.S.D.R., deve essere comunicata immediatamente al Presidente di Giuria, che si predisporrà a risolvere il problema in base alle normative vigenti;
 - e) essere a conoscenza del Codice dei Punteggi e dell'utilizzo del computer. Sotto la supervisione del Presidente di Giuria, è responsabile dell'accuratezza di tutte le voci inserite nel computer, e dell'osservanza del corretto ordine delle squadre e dei ginnasti, dell'inserimento dei punteggi e del corretto calcolo del punteggio finale;
 - f) stilare, al termine della gara, la classifica individuale/coppia/squadra o per attrezzo e laddove fosse richiesto anche la classifica di Squadra o di Società;
 - g) apporre la propria firma sul verbale di omologazione della gara.

ART. 11: Giudice cronometrista

Il cronometrista, nell'esercizio della sua funzione, è considerato Giudice di gara e, come tale, deve essere presente sul campo di gara almeno 30 minuti prima dell'inizio della stessa per prendere le necessarie istruzioni dal Presidente di Giuria.

Il Giudice cronometrista è nominato dal Direttore Nazionale di Giuria per le gare nazionali, internazionale ed interregionale dal Direttore Regionale di Giuria per le gare regionali, provinciali ed altre.

Il cronometrista ha il compito di verificare la durata degli esercizi, dove è richiesta. Le eventuali infrazioni "di tempo" devono risultare su appositi foglietti da trasmettere al Giudice responsabile e da allegare al punteggio al quale si riferiscono.

La funzione di Cronometrista e di Speaker possono essere svolte dal Direttore di gara.

ART. 12: Provvedimenti disciplinari

Il Giudice che non si attiene alle norme previste dal presente Regolamento e che assume un comportamento scorretto nell'assolvere le proprie funzioni incorre in provvedimenti disciplinari.

Il Presidente di Giuria, sul campo di gara, può applicare i seguenti provvedimenti disciplinari:

Esclusione dalla gara - da assumersi nei confronti del Giudice il cui comportamento si manifesti non conforme alle regole o che non partecipa alla riunione della Giuria che precede la gara. L'esclusione deve essere segnalata sul verbale della gara.

Avvertimento verbale - per lievi infrazioni alle regole, di cui deve dare comunicazione scritta al Direttore di Giuria.

Avvertimento scritto - per infrazioni più gravi o persistenti. Tale avvertimento deve essere annotato sul verbale della gara.

Il Responsabile Nazionale di Giuria ha la facoltà di interrompere le convocazioni e di sanzionare la giuria con:

Ammonizione scritta:

- per ingiustificate rinunce all'ultimo momento;
- per motivi che possono compromettere il regolare svolgimento di una gara;
- per scarsa obiettività desunta dal controllo analitico della gara.

Sospensione limitata nel tempo: da assumersi nei confronti del Giudice, indifferentemente dalla qualifica da lui posseduta, per rinuncia frequente all'incarico o per aver subito avvertimenti scritti o ammonizioni o per altri gravi motivi.

Il Giudice che sta scontando una sospensione non può partecipare ad un qualsiasi corso, né essere presente su alcun campo di gara.

Se il Giudice persiste nelle rinunce alle convocazioni, in campo nazionale, internazionale, interregionale o regionale, per un anno sportivo senza giustificato motivo è possibile, previa comunicazione scritta all'interessato, su proposta del Direttore Nazionale di Giuria o del Direttore Regionale di Giuria della sezione di competenza, la cancellazione dall'Albo Giudici.

ART. 13: Composizione della Giuria in tutte le gare Confsport Italia A.S.D.R.

La giuria deve essere così composta:

- a) Presidente di Giuria;
 - b) Gruppo o Gruppi di Giuria;
 - c) Direttore di gara;
- se necessario:
- d) cronometrista

Sono invece facoltativi, a seconda di come sono composti i singoli Gruppi ed a seconda delle esigenze, altri

Giudici con le funzioni previste dai diversi Codici dei Punteggi o con altre funzioni stabilite dal Direttore Nazionale di Giuria competente.

Il Direttore Nazionale di Giuria o il Direttore Regionale di Giuria convocano, sulla base delle necessità tecnico-organizzative, uno o più Gruppi di Giuria.

La composizione numerica di un Gruppo di Giuria, per tutte le gare Confsport Italia A.S.D.R. è di competenza:

- del Direttore Nazionale di Giuria per le gare nazionali, internazionali e interregionali;
- del Direttore Regionale di Giuria per le gare regionali, provinciali e locali.

ART. 14: Attribuzione del punteggio

Il punteggio è emesso da ciascun Giudice nel rispetto delle norme vigenti.

Se un Gruppo di Giuria è formato diversamente da quanto prevede il Codice dei Punteggi della Sezione interessata, il modo col quale il punteggio finale prende forma è di competenza del Direttore Regionale di Giuria, per l'attività regionale, del Direttore Nazionale di Giuria per le attività interregionali, nazionali ed internazionali.

Il punteggio finale deve essere comunicato al dirigente o all'istruttore del ginnasta interessato.

Qualora ne ravvisi la necessità, il Direttore Nazionale di Giuria in collaborazione col Direttore Tecnico Nazionale di competenza, sulla base di specifiche esigenze tecniche, può adottare particolari criteri di valutazione, necessari per la gestione di gare con programmi particolari, che saranno resi noti con apposite circolari.

ART. 15: Correzione del punteggio

La correzione di un punteggio può avvenire solo da parte del Giudice che lo ha emesso, sul foglietto originale, ed è consentita soltanto per validi e giustificati motivi.

Il punteggio variato deve rimanere comunque leggibile ed il nuovo punteggio deve essere controfirmato.

Non è consentito stracciare il foglietto su cui è stato scritto il primo punteggio per sostituirlo con uno nuovo.

ART. 16: Convocazione

La convocazione degli appartenenti al Corpo giudicante, chiamati ad operare nelle gare interregionali, nazionali ed internazionali è di competenza del Direttore Nazionale di Giuria della rispettiva sezione.

Per la nomina e la convocazione del Corpo giudicante, il Direttore Nazionale di Giuria può avvalersi della Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R..

Copia dell'atto di convocazione deve essere inviata:

- alla Confsport Italia A.S.D.R.;
- al Presidente di Giuria designato;

La convocazione degli appartenenti al Corpo giudicante, chiamati ad operare nelle gare regionali, provinciali ed altre è di competenza del Direttore Regionale di Giuria della rispettiva sezione.

In caso di necessità, un Comitato Regionale può richiedere Giudici ad un altro Comitato, assumendosi ogni onere a proprio carico.

ART. 17: Accettazione o rinuncia

Il Giudice che riceve una convocazione deve comunicare immediatamente l'accettazione o la motivata rinuncia ed assicurarsi che la sua decisione pervenga tempestivamente al Direttore di Giuria competente.

In caso di tardiva risposta di accettazione, il Direttore Nazionale di Giuria può provvedere alla sostituzione.

ART. 18: Aspettativa

L'aspettativa è un'assenza giustificata, più o meno prolungata, data dalla impossibilità di poter svolgere una funzione.

Deve essere richiesta dal Giudice interessato al Direttore Regionale di Giuria che, una volta concessa, ne dà comunicazione tramite il Comitato Regionale, se esistente, oppure direttamente al Direttore Nazionale di Giuria e alla Confsport Italia A.S.D.R.

Può essere concessa per:

- incompatibilità prevista dallo Statuto o dal Regolamento Organico;
- per motivati impedimenti di carattere personale.

Al termine del periodo di aspettativa concesso, il Giudice deve avanzare richiesta di poter riprendere la sua funzione al Direttore Regionale di Giuria.

Se in possesso dell'idoneità per il ciclo in corso può:

- rioperare immediatamente nella qualifica di appartenenza;

se invece non è in possesso di tale idoneità può:

- partecipare al primo corso di idoneità o di aggiornamento indetto, indispensabile per ottenerla.

Il Giudice che si trova in aspettativa può partecipare ai corsi di idoneità per la qualifica di cui è in possesso, ma non può partecipare ai corsi di formazione.

L'aspettativa richiesta per motivi di carattere personale può avere la durata massima dell'anno sportivo in corso; il Giudice che chiede l'aspettativa deve comunque rinnovare il tesseramento alla Confsport Italia A.S.D.R..

ART. 19: Cancellazione

La cancellazione, che comporta l'esclusione dal Corpo giudicante e dall'Albo Giudici, è determinata dai seguenti motivi:

- **dimissioni**: da inoltrare da parte del Giudice al Direttore Regionale di Giuria, qualunque sia la qualifica che il Giudice possiede; il Direttore Regionale di Giuria accertata la irrevocabilità delle stesse, deve trasmetterle tramite il Comitato Regionale al Direttore Nazionale di Giuria che ne dà formale comunicazione alla Giunta Esecutiva Nazionale.
- **morosità**: in caso di mancato pagamento della quota di tesseramento;
- **radiazione**: irrogata a termine di Statuto e di Regolamento di Giustizia;
- **su proposta** del Direttore Nazionale di Giuria o del Direttore Regionale di Giuria;
- **d'ufficio**, nel caso in cui un Giudice rimanga per quattro anni senza alcuna idoneità.

Il Giudice che a suo tempo ha dato le dimissioni, nel caso in cui voglia rientrare nel Corpo giudicante, deve inoltrare domanda al Direttore Nazionale di Giuria, per essere riammesso a frequentare un corso per ottenere la qualifica immediatamente inferiore a quella precedentemente posseduta.

ART. 20: Cessazione

Almeno una volta all'anno, al termine delle operazioni di tesseramento, il Comitato Regionale o, in assenza di Comitato Regionale, il Direttore Regionale di Giuria, deve aggiornare gli elenchi relativi al Corpo giudicante ed inviare copia delle variazioni al Direttore Nazionale di Giuria ed alla Confsport Italia A.S.D.R., per l'aggiornamento all'Albo Giudici.

ART. 21: Incompatibilità

Le Giudici che hanno frequentato i corsi di formazione con la Confsport Italia non possono giudicare gare presso Enti di Promozione Sportiva, ad eccezione dell'ASI, se non preventivamente autorizzate dalla Confsport Italia.

ART. 22: Tesseramento

Il giudice, a qualunque livello appartenga, all'atto dell'iscrizione anche ad un corso di aggiornamento, deve essere in regola con il tesseramento alla Confsport Italia A.S.D.R. per l'anno in corso, per non incorrere in quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

ART. 23: Rinnovo del tesseramento

Gli appartenenti al Corpo giudicante devono effettuare il pagamento della quota relativa al proprio tesseramento entro i termini stabiliti dalle normative della Confsport Italia A.S.D.R..

Il Giudice non in regola con il tesseramento per l'anno sportivo in corso non può svolgere la sua funzione.

GINNASTICA ARTISTICA

ART. 24: Aspirante Giudice

Sono coloro che, pur non avendo praticato attività agonistica ed avendo compiuto il sedicesimo anno di età, frequentino gli appositi corsi indetti dalla Confsport Italia A.S.D.R., superandone gli esami e si impegnino altresì, a titolo gratuito, ad effettuare pratica di giudizio mediante la partecipazione ad almeno quattro gare a loro assegnate. Sono abilitati ad operare nelle gare promozionali che si svolgono a livello provinciale previa partecipazione a suddetto tirocinio.

ART. 25: Qualifiche

Nell'ambito del Corpo giudicante sono previste le seguenti qualifiche:

- Giudice regionale di 1° grado;
- Giudice regionale di 2° grado;
- Giudice nazionale.

ART. 26: Giudice regionale di 1° grado – Requisiti e operatività

La qualifica di Giudice regionale di 1° grado si ottiene partecipando ad un corso indetto da un Organo territoriale della Confsport Italia A.S.D.R. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso. Per ottenere tale qualifica, è inoltre necessario aver partecipato ad almeno quattro gare, come Aspirante Giudice.

Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice regionale di 1° grado, è necessario avere compiuto 16 anni di età alla data dell'esame.

Il Giudice regionale di 1° grado è abilitato ad operare nelle gare Confsport Italia A.S.D.R. regionali, provinciali ed altre.

ART. 27: Giudice regionale di 2° grado – Requisiti e operatività

La qualifica di Giudice regionale di 2° grado si ottiene partecipando ad un corso indetto da un Organo territoriale della Confsport Italia A.S.D.R. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice regionale di 2° grado, oltre ad avere compiuto 16 anni di età alla data dell'esame è necessario:

a) essere tesserato alla Confsport Italia A.S.D.R. con la qualifica di Giudice regionale di 1° grado;

b) avere operato con la qualifica di Giudice regionale di 1° grado da almeno 12 mesi.

Il Giudice regionale di 2° grado è abilitato ad operare nelle gare Confsport Italia A.S.D.R. locali, provinciali e regionali e, su designazione del Direttore Nazionale di Giuria, può giudicare anche in campo nazionale.

ART. 28: Giudice nazionale

La qualifica di Giudice nazionale si ottiene partecipando ad un corso indetto dalla Confsport Italia A.S.D.R. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

L'ammissione al corso, da tenersi per tutto il territorio nazionale, in uno o più turni e sedi, è di competenza del Direttore Nazionale di Giuria su segnalazione dei Comitati Regionali.

Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice nazionale, oltre ad aver compiuto i 18 anni di età alla data dell'esame, occorre:

a) essere tesserato alla Confsport Italia A.S.D.R. con la qualifica di Giudice regionale di 2° grado;

b) avere operato con la qualifica di Giudice regionale di 2° grado da almeno 12 mesi.

Il Giudice nazionale è abilitato ad operare in ogni gara prevista dal calendario Confsport Italia A.S.D.R.. Deve operare anche nelle gare locali, provinciali e regionali.

ART. 29: Albo Giudici

La Confsport Italia A.S.D.R. istituisce l'“Albo Nazionale dei Giudici di Ginnastica Artistica”, provvedendo alla sua stesura ed aggiornamento, suddiviso nelle seguenti qualifiche:

a) Giudice nazionale

b) Giudice regionale di 2° grado;

c) Giudice regionale di 1° grado;

Tutte le variazioni nominative all'Albo Nazionale dei Giudice devono essere ratificate dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

I Comitati Regionali o in assenza del Comitato Regionale i Direttori Regionali di Giuria, aggiornano l'elenco dei Giudici, con le stesse modalità previste per l'Albo Nazionale.

Al termine di ogni anno sportivo il Comitato Regionale o, in assenza di Comitato Regionale, il Direttore Regionale di Giuria, deve trasmettere alla Confsport Italia A.S.D.R. una copia debitamente aggiornata dell'elenco dei Giudici, mettendo in evidenza le eventuali variazioni.

GINNASTICA RITMICA

ART. 30: Aspirante Giudice

Sono coloro che, pur non avendo praticato attività agonistica ed avendo compiuto il sedicesimo anno di età, frequentino gli appositi corsi indetti dalla Confsport Italia A.S.D.R., superandone gli esami e si impegnino altresì, a titolo gratuito, ad effettuare pratica di giudizio mediante la partecipazione ad almeno due gare a loro assegnate;

Sono abilitati ad operare nelle gare promozionali che si svolgono a livello provinciale previa partecipazione a suddetto tirocinio.

ART. 31: Qualifiche

Nell'ambito del Corpo giudicante sono previste le seguenti qualifiche:

- Giudice regionale di 1° grado (1° livello);
- Giudice regionale di 1° grado (2° livello);
- Giudice regionale di 2° grado (1° livello);
- Giudice regionale di 2° grado (2° livello);
- Giudice nazionale.

ART. 32: Giudice regionale di 1° grado – Requisiti e operatività

La qualifica di Giudice regionale di 1° grado si ottiene partecipando ad un corso indetto da un Organo territoriale della Confsport Italia A.S.D.R. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso. Per ottenere tale qualifica, è inoltre necessario aver partecipato ad almeno due gare, come Aspirante Giudice.

Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice regionale di 1° grado è necessario aver compiuto 18 anni di età alla data dell'esame.

Il Giudice regionale di 1° grado è abilitato ad operare nelle gare Confsport Italia A.S.D.R. regionali, provinciali ed altre.

ART. 33: Giudice regionale di 2° grado – Requisiti e operatività

La qualifica di Giudice regionale di 2° grado si ottiene partecipando ad un corso indetto da un Organo territoriale della Confsport Italia A.S.D.R. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice regionale di 2° grado, oltre ad avere compiuto 18 anni alla data dell'esame è necessario:

- c) essere tesserato alla Confsport Italia A.S.D.R. con la qualifica di Giudice regionale di 1° grado;
- d) avere operato con la qualifica di Giudice regionale di 1° grado - 2° livello, da almeno 12 mesi.

Il Giudice regionale di 2° grado è abilitato ad operare nelle gare Confsport Italia A.S.D.R. locali, provinciali e regionali e, su designazione del Direttore Nazionale di Giuria, può giudicare anche in campo nazionale.

ART. 34: Giudice nazionale

La qualifica di Giudice nazionale si ottiene partecipando ad un corso indetto dalla Confsport Italia A.S.D.R. e superando gli esami che si svolgono al termine del corso stesso.

L'ammissione al corso, da tenersi per tutto il territorio nazionale, in uno o più turni e sedi, è di competenza del Direttore Nazionale di Giuria su segnalazione dei Comitati Regionali.

Per partecipare al corso ed ottenere la qualifica di Giudice nazionale, oltre ad aver compiuto i 18 anni di età alla data dell'esame, occorre:

- c) essere tesserato alla Confsport Italia A.S.D.R. con la qualifica di Giudice regionale di 2° grado;
- d) avere operato con la qualifica di Giudice regionale di 2° grado - 2° livello, da almeno 12 mesi.

Il Giudice nazionale è abilitato ad operare in ogni gara prevista dal calendario Confsport Italia A.S.D.R. Deve operare anche nelle gare locali, provinciali e regionali.

ART. 35: Albo Giudici

La Confsport Italia A.S.D.R. istituisce l'“Albo Nazionale dei Giudici di Ginnastica Ritmica”, provvedendo alla sua stesura ed aggiornamento, suddiviso nelle seguenti qualifiche:

- a) Giudice nazionale
- b) Giudice regionale di 2° grado (2° livello);
- c) Giudice regionale di 2° grado (1° livello);
- d) Giudice regionale di 1° grado (2° livello);
- e) Giudice regionale di 1° grado (1° livello);

Tutte le variazioni nominative all'Albo Nazionale dei Giudici devono essere ratificate dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

I Comitati Regionali o in assenza del Comitato Regionale i Direttori Regionali di Giuria, aggiornano l'elenco dei Giudici, con le stesse modalità previste per l'Albo Nazionale.

Al termine di ogni anno sportivo il Comitato Regionale o, in assenza di Comitato Regionale, il Direttore Regionale di Giuria, deve trasmettere alla Confsport Italia A.S.D.R. una copia debitamente aggiornata dell'elenco dei Giudici, mettendo in evidenza le eventuali variazioni.

ART.36: Aggiornamento e riconoscimento delle Qualifiche Federali

I giudici in possesso di qualifiche ottenute attraverso corsi federali (FGI), possono frequentare un corso di aggiornamento della Confsport Italia A.S.D.R. conseguendo la stessa qualifica già in loro possesso. Qualora il giudice, pur mantenendo la stessa qualifica federale, voglia progredire nelle qualifiche Confsport Italia A.S.D.R., dovrà partecipare ad un corso completo.

ART. 37: Anzianità per l'ammissione ai corsi di formazione

I 12 mesi di anzianità previsti dal presente Regolamento per accedere ai corsi di formazione regionali o nazionali decorrono dalla data degli esami del corso precedente. La conferma che il Giudice ha operato in detto periodo è di competenza del Direttore Regionale di Giuria. Il Giudice può operare nella nuova qualifica soltanto dopo la ratifica della sua nomina.

ART. 38: Corsi di formazione e di idoneità

La Confsport Italia A.S.D.R. (per i giudici nazionali) e gli organi territoriali della Confsport Italia A.S.D.R. (per i giudici regionali), indicano periodicamente corsi di formazione e di idoneità. Gli organi territoriali possono indire corsi previa domanda alla Segreteria nazionale.

Tali corsi possono:

- essere organizzati in un unico periodo oppure in più periodi;
- avere carattere residenziale;
- essere divisi in più sedi.

La durata ed i contenuti tecnici di ogni corso sono stabiliti dal piano di studi previsto per la formazione dei quadri della giuria; tuttavia, per quanto riguarda i corsi regionali, sono lasciate alla discrezione dei Direttori Regionali di Giuria variazioni dettate da esigenze locali.

L'esame finale si tiene al termine del ciclo delle lezioni previste od anche in un periodo successivo.

I corsi a livello regionale o interregionale attribuiscono le qualifiche di:

- Giudice regionale di 1° grado (di 1° e di 2° livello per la Ginnastica Ritmica);
- Giudice regionale di 2° grado (di 1° e di 2° livello per la Ginnastica Ritmica).

I corsi a livello nazionale attribuiscono la qualifica di:

- Giudice nazionale

Al termine di ogni corso di formazione, ai partecipanti che superano l'esame, viene rilasciato un attestato.

Il Comitato Regionale o, in assenza di Comitato Regionale, il Direttore Regionale di Giuria deve inviare alla Confsport Italia A.S.D.R. ed al Direttore Nazionale di Giuria, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'esame, il verbale dell'esame stesso sul quale devono comparire:

- l'elenco nominativo dei candidati (suddiviso in promossi e non);
- le date di svolgimento del corso;
- la data e l'esito dell'esame;
- la composizione della Commissione esaminatrice.

Il Direttore Nazionale di Giuria esamina le domande pervenute, esprime per ciascuna di esse il proprio parere e le inoltra alla Giunta Esecutiva Nazionale per la ratifica della nomina e per l'inserimento nell'Albo Giudici.

Al termine del corso di formazione per Giudice regionale di 2° grado, il Comitato Regionale o, in assenza di Comitato Regionale, il Direttore Regionale di Giuria deve inviare alla Confsport Italia A.S.D.R. ed al Direttore Nazionale di Giuria, entro 30 giorni dall'effettuazione dell'esame, il verbale dell'esame sul quale devono comparire:

- l'elenco nominativo dei candidati (suddiviso in promossi e non);
- le date di effettuazione del corso;
- la data in cui ogni singolo partecipante ha sostenuto l'esame per ottenere la qualifica di Giudice Regionale 1° grado, oppure la diversa motivazione per la quale è stato ammesso al corso;
- la data e l'esito dell'esame;
- la composizione della Commissione esaminatrice.

Il Direttore Nazionale di Giuria esamina la documentazione pervenuta, esprime il proprio parere ed inoltra i nominativi di coloro che hanno superato l'esame alla Giunta Esecutiva Nazionale per la ratifica della nomina e per l'ammissione all'Albo Giudici con la qualifica di Giudice regionale di 2° grado (di 1° livello o di 2° livello per la Ginnastica Ritmica).

Al termine del corso di formazione e di idoneità per Giudice nazionale, il Direttore Nazionale di Giuria proporrà alla Giunta Esecutiva Nazionale l'elenco di coloro che hanno superato l'esame, per la ratifica della nomina e per la conferma o l'inserimento nell'Albo Giudici con la qualifica di Giudice nazionale.

Il Giudice nazionale deve partecipare ai corsi di idoneità organizzati dalla Confsport Italia A.S.D.R. per mantenere l'idoneità della qualifica di cui è in possesso.

Tali corsi devono essere organizzati almeno con cadenza quadriennale.

I Giudici con qualifica inferiore mantengono la loro idoneità partecipando ai corsi di aggiornamento obbligatori organizzati a livello locale.

Il Giudice che non frequenta il corso o che non supera l'esame mantiene la qualifica, ma perde l'idoneità per il ciclo in corso, può operare, a discrezione del Direttore Regionale di Giuria, nella qualifica inferiore a quella posseduta purché partecipi agli aggiornamenti regionali obbligatori indetti dal Comitato Regionale, in caso contrario viene sospeso.

Le Commissioni di esame per i corsi di formazione organizzati da Organi territoriali sono così composte:

per i Giudici regionali di 1° e 2° grado:

- il Presidente del Comitato Regionale o un suo delegato, o uno dei Presidenti dei Comitati Regionali o un loro delegato, (nel caso in cui il corso sia indetto in forma interregionale);
- il Direttore Regionale di Giuria competente, o uno dei Direttori Regionali di Giuria dei Comitati Regionali interessati, (sempre nel caso in cui il corso sia indetto in forma interregionale);
- uno o più docenti;

per i Giudici nazionali:

- il Presidente della Confsport Italia A.S.D.R. o un suo delegato;
- il Direttore Nazionale di Giuria competente o un suo delegato;
- uno o più docenti.

ART. 39: Corsi di aggiornamento

Gli appartenenti al Corpo giudicante hanno l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dalla Confsport Italia A.S.D.R. o da un suo Organo territoriale.

Il Direttore Nazionale di Giuria o il Direttore Regionale di Giuria, nel rispetto delle loro competenze, devono precisare per quali categorie di Giudici tali corsi sono organizzati e possono proporre alla Giunta Esecutiva Nazionale o al Comitato Provinciale a seconda delle loro competenze, la sospensione dalla funzione di coloro che non partecipano.

Tale sospensione dura fino a che il Giudice non partecipi ad un corso successivo che abbia le stesse caratteristiche.

ART. 40: Rimborsi Giudici di Gara

Ogni giudice convocato in sede di gara, riceverà un compenso in base alle tabelle fissate, di anno in anno, dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

In caso di gare a carattere nazionale o interregionale, qualora si rendesse necessario, i costi di vitto e alloggio sono a carico della Confsport Italia A.S.D.R. e il giudice riceverà, in aggiunta al compenso previsto per la gara, un rimborso forfettario per la trasferta, in base a quanto stabilito annualmente nelle circolari emanate dalla Confsport Italia A.S.D.R..